

STATUTO DELL'ATENEO DI BRESCIA

Accademia di Scienze Lettere ed Arti - ETS

Approvato dall'Assemblea dei Soci riunita in seduta straordinaria il 12 novembre 2023. Iscritto all'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Regione Lombardia

Art. 1

L'Ateneo di Brescia – Accademia di Scienze Lettere ed Arti trae la propria origine dal Liceo - Accademia di Scienze, Lettere, Agricoltura e Arti del Dipartimento del Mella la cui Regole e Discipline sono datate 17 febbraio 1802.

La costituzione dell'Ateneo di Brescia – Accademia di Scienze Lettere ed Arti avviene nel 1811 con l'adeguamento dello Statuto alle norme del Decreto del Regno Italico del 25 dicembre 1810 n. 301, istitutivo dell'Istituto Nazionale di Scienze Lettere ed Arti con sede in Milano.

Con l'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi del D. Lgs. N. 117/2017 l'Ente assume la denominazione sociale di "Ateneo di Brescia – Accademia di Scienze Lettere e Arti ETS".

L'Ateneo di Brescia – Accademia di Scienze Lettere ed Arti fissa la propria sede legale in Brescia, Via Paolo Tosio n. 12.

Art. 2

L'Ateneo di Brescia – Accademia di Scienze Lettere e Arti (d'ora in poi Ateneo di Brescia o Ateneo) non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 5 lettere f), g) h) e i) del D. Lgs. N. 117/2017, promuovendo l'incremento delle scienze pure e applicate, delle lettere, delle arti, attraverso interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, promuovendo altresì l'organizzazione e la gestione di attività culturali e artistiche con speciale riguardo alla città e alla provincia di Brescia.

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali l'Ateneo di Brescia svolge le seguenti attività di interesse generale:

- programmazione e realizzazione di conferenze, adunanze, giornate di studio e convegni su temi di carattere scientifico, letterario o artistico;
- attività editoriale concernente letture accademiche, saggi e memorie presentate nelle Adunanze, pubblicate in sunto o integralmente nei «Commentari dell'Ateneo» e nelle collane editate come supplemento ai «Commentari» o relativa a studi e ricerche pubblicati in altre collane dell'Ateneo;
- gestione e valorizzazione del patrimonio librario dell'Ateneo con la messa a disposizione della biblioteca e degli archivi per la consultazione da parte di studiosi, studenti e della cittadinanza interessata;
- valorizzazione del patrimonio artistico dell'Ateneo e della sede di Palazzo Tosio, attraverso l'effettuazione di mostre, eventi espositivi, visite guidate, anche in collaborazione con altri Enti e con altre realtà museali;
- attuazione di studi e ricerche in ambito scientifico, letterario e artistico secondo direzioni di indagine elaborate dai singoli Soci o delineate nell'ambito della Classe accademica di Scienze o di quella di Lettere e pubblicazione dei medesimi;

- collegamento con il mondo della Scuola e dell'Università attuato attraverso la collaborazione fornita in sede di elaborazione e di realizzazione dei programmi formativi, mettendo a frutto le migliori competenze dei propri soci in ambito scientifico, letterario e artistico;
- attività di aiuto e supporto nell'ambito dei vari processi formativi, attraverso l'attribuzione di borse di studio, premi di laurea e di dottorato;
- valorizzazione delle migliori eccellenze scientifiche, artistiche ed economiche di Brescia e della sua provincia attraverso iniziative adottate in collaborazione con gli altri Enti di cultura, con l'Università e con le Istituzioni.

L'Ateneo di Brescia può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. Nei limiti previsti dalla legge, l'Ateneo può esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale di cui al presente articolo purché secondarie e strumentali alle stesse e previa decisione adottata di volta in volta dal Consiglio.

I SOCI E I CORRISPONDENTI

Art. 3

L'Ateneo di Brescia si compone di Soci, residenti nel comune di Brescia o in provincia, e di Corrispondenti che risiedono in altri ambiti territoriali.

I Soci concorrono all'amministrazione dell'Ateneo secondo le regole e con le modalità previste dal presente Statuto.

I Corrispondenti appartengono alle Classi Accademiche di cui all'articolo 10, concorrono all'attività scientifica delle medesime, ma non partecipano all'amministrazione dell'Ateneo.

Il numero dei Soci non deve essere superiore a novanta; non vengono compresi nel computo i Soci che hanno compiuto il settantacinquesimo anno di età, considerati "sovranumerari".

Nessun limite massimo è fissato al numero dei Corrispondenti.

I Soci e i Corrispondenti, in relazione ai propri interessi di studio, sono suddivisi nelle Classi Accademiche di cui all'Art. 10.

Art. 4

Il Socio che abbandoni la residenza nella città o provincia di Brescia passa fra i Corrispondenti; riassumendo detta residenza, egli riprende di diritto la qualifica di Socio anche se, con ciò, si superi il numero previsto all'Art.3, comma 4.

Il Socio che non abbia partecipato per quattro anni consecutivi e senza giustificati motivi all'Adunanza Solenne e all'Assemblea annuale si considera dimissionario.

Art. 5

I Soci e i Corrispondenti hanno diritto di leggere nelle adunanze accademiche propri scritti scientifici o letterari, di fare comunicazioni, proposte o interpellanze e di fruire della biblioteca e dell'archivio.

Ciascun Socio e Corrispondente è tenuto a contribuire alla Biblioteca accademica fornendo copia delle proprie pubblicazioni.

I Soci sono tenuti a svolgere con regolarità letture accademiche su temi di loro competenza, nel rispetto del calendario predisposto dalla segreteria, contribuendo, con il testo scritto delle medesime, alla pubblicazione dei «Commentari dell'Ateneo»; la norma non è vincolante per i Soci che abbiano raggiunto il settantacinquesimo anno di età.

Art. 6

La nomina dei Soci e dei Corrispondenti avviene su proposta motivata avanzata da parte del Consiglio e secondo la procedura prevista nell'art. 7.

Ciascuno Socio può sottoporre al Consiglio il nominativo di un nuovo Socio e di un nuovo Corrispondente, con una proposta documentata e controfirmata da altri tre Soci. Ogni Socio può controfirmare una sola proposta di Socio e di Corrispondente per ogni tornata di nomina di nuovi Soci e Corrispondenti.

Il Consiglio esamina i titoli e il curriculum dei candidati proposti e con giudizio insindacabile forma la lista definitiva dei nuovi Soci e dei nuovi Corrispondenti da sottoporre al voto dell'Assemblea.

Art. 7

I nominativi dei nuovi Soci e dei nuovi Corrispondenti proposti dal Consiglio vengono comunicati dalla Presidenza ai Soci mediante circolare, in cui sono riassunte le ragioni delle singole proposte, accompagnata da una scheda per la votazione.

Ogni Socio scrive all'interno della scheda i nomi prescelti fra quelli proposti; quindi, chiusa la scheda, segna il proprio nome sul margine esterno, che verrà staccato e distrutto prima dello spoglio delle schede.

Le schede devono essere consegnate, perché siano valide, non oltre il giorno e l'ora indicati per lo scrutinio.

Allo scrutinio, che viene affidato a una Commissione presieduta dal Segretario Accademico e composta da tre Soci chiamati come scrutatori dal Presidente, sono invitati ad assistere tutti i Soci.

L'Assemblea può deliberare, in prima convocazione a maggioranza dei voti dei Soci e in seconda convocazione a maggioranza dei Soci presenti o partecipanti, l'utilizzo di una diversa procedura di votazione che si avvalga anche dei collegamenti elettronici a distanza, in grado di garantire la partecipazione libera e in forma anonima al voto da parte dei Soci.

Per la validità della votazione è richiesta la partecipazione al voto di almeno la metà dei Soci.

Sono eletti coloro che ottengono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti al voto.

GLI ORGANI DELL'ATENEO DI BRESCIA

Art. 8

Sono Organi dell'Ateneo di Brescia:

- l'Assemblea;

- le Classi Accademiche;
- il Consiglio;
- il Presidente;
- il Segretario Accademico;
- l'Organo di controllo.

L'ASSEMBLEA

Art. 9

L'Assemblea è costituita dai Soci, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente predisposto dal Consiglio.

Spetta inoltre all'Assemblea deliberare circa:

- le linee generali programmatiche dell'Ateneo;
- l'accettazione di lasciti e legati;
- le modifiche statutarie;
- la nomina dei componenti del Consiglio e dell'Organo di Controllo
- la radiazione per gravi motivi del Socio o del Corrispondente che si sia reso indegno di appartenere all'Ateneo;
- ogni altro argomento che il Consiglio decida di sottoporle.

Ogni Socio ha diritto a un voto e non è ammessa la rappresentanza in Assemblea mediante delega.

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente con avviso, spedito per posta o con messaggio di posta elettronica o altro strumento che dia prova dell'avvenuto ricevimento, al recapito di ciascun Socio almeno 15 giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno 7 giorni prima rispetto al giorno fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. È ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tale condizione, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate in prima convocazione a maggioranza di voti dei Soci e in seconda convocazione a maggioranza dei Soci presenti o partecipanti, salvo quanto previsto nei commi successivi e nell'art. 24 relativo alle modifiche statutarie.

Qualora il Consiglio richieda all'Assemblea di deliberare su questioni economiche e finanziarie, per la validità dell'adunanza in seconda convocazione è richiesta la presenza o la partecipazione di almeno un terzo (1/3) dei Soci e la deliberazione è assunta a maggioranza dei due terzi (2/3) dei presenti o partecipanti.

La radiazione per gravi motivi di un Socio o di un Corrispondente è deliberata dall'Assemblea con la presenza o la partecipazione di almeno la metà dei Soci e con il voto favorevole dei quattro quinti (4/5) dei presenti o partecipanti.

Le votazioni in Assemblea si fanno in modo palese o a scrutinio segreto.

Quest'ultima modalità si segue qualora si tratti di nomine o di decisioni attinenti a questioni personali.

LE CLASSI ACCADEMICHE

Art. 10

Al fine di favorire e coordinare l'attività scientifica dei Soci e dei Corrispondenti, sono costituite due Classi Accademiche:

- Classe di Scienze economiche, sociali, fisiche, giuridiche, matematiche e naturali;
- Classe di Lettere, Arte, e Scienze morali.

Ne fanno parte i Soci e i Corrispondenti.

Per ciascuna Classe Accademica, i Soci che vi afferiscono indicano il nominativo di un candidato a Direttore e lo segnalano al Consiglio il quale, dopo averlo approvato, provvede a inserirlo nell'elenco di cui all'art. 12.

Ciascuna Classe Accademica attua la propria attività scientifica in modo autonomo, su programmi approvati dal Consiglio.

L'eventuale finanziamento di singoli progetti o iniziative delle Classi deve essere approvato dal Consiglio.

IL CONSIGLIO

Art. 11

L'Ateneo di Brescia è amministrato da un Consiglio composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario Accademico, dai Direttori delle due Classi Accademiche, dall'Amministratore, dal Vicesegretario Accademico e da quattro Consiglieri, tutti eletti dai Soci secondo la procedura di cui all'art.12.

Al Consiglio partecipano, senza diritto di voto, i precedenti presidenti dell'Ateneo, i quali assumono la qualifica di Presidenti emeriti e i componenti dell'Organo di controllo.

Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio assumono la loro funzione il primo gennaio e durano in carica quattro anni.

In caso di mancanza di un proprio membro verificatasi nel corso del quadriennio, il Consiglio indice le elezioni per la surroga e il Socio eletto dall'Assemblea in sostituzione resta in carica per il tempo residuo del mandato. La surroga non viene considerata ai fini della rieleggibilità del Socio subentrante.

Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno e ogniqualvolta il Presidente lo reputi opportuno o ne facciano istanza almeno tre componenti del Consiglio.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con avviso spedito per posta o posta elettronica o altro strumento che dia prova dell'avvenuto ricevimento ai recapiti dei singoli componenti almeno 7 giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno 3 giorni prima. La convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio seguono le stesse modalità previste per l'Assemblea, ivi compresa la possibilità di svolgimento per teleconferenza o videoconferenza.

Il Consiglio delibera validamente con l'intervento di almeno cinque membri, oltre al Presidente, e a maggioranza dei presenti.

Art. 12

L'elezione dei componenti del Consiglio avviene con la stessa procedura di cui all'art.7 in base a un elenco di nominativi proposti per le relative cariche dal Consiglio uscente. Detto elenco, unitamente alla scheda elettorale, è inviato almeno due mesi prima della scadenza del Consiglio al domicilio dei Soci, i quali devono fare pervenire al Segretario Accademico la scheda compilata entro il giorno e l'ora fissati per lo scrutinio. Alle cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario Accademico, Direttore di Classe Accademica, Amministratore, Consigliere e Vicesegretario Accademico sono eletti coloro che ottengono il maggiore numero di voti espressi. In caso di parità prevale l'anzianità di nomina accademica.

Art. 13

Il Consiglio ha la responsabilità della gestione dell'Ateneo ed esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, con la sola eccezione di quelli riservati all'Assemblea dal presente Statuto.

Il Consiglio predispose entro il 31 marzo di ogni anno il Bilancio chiuso alla fine dell'anno precedente e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea.

Il Consiglio stabilisce annualmente il calendario accademico, così come le ferie accademiche.

Per lo svolgimento dell'attività concernente l'amministrazione economica e finanziaria dell'Ateneo, il Consiglio si avvale di un Amministratore eletto tra i Soci.

L'Amministratore dà esecuzione alle operazioni deliberate dal Consiglio in materia economica e finanziaria e sovrintende alla stesura delle scritture contabili

Art. 14

Il Presidente, il Vicepresidente e i Direttori delle Classi Accademiche durano in carica quattro anni e possono essere rieletti, consecutivamente, per un solo mandato.

Il Segretario Accademico, l'Amministratore, i Consiglieri e il Vicesegretario Accademico durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 15

Per le attività e le iniziative dell'Ateneo di Brescia, il Consiglio, sentiti i Direttori di Classe, può nominare dei coadiutori scelti anche tra i non soci.

Nel seno dell'Ateneo di Brescia possono costituirsi dei gruppi di studio; ogni gruppo ha proprie finalità e funziona secondo un regolamento convenuto e approvato dal Consiglio.

Del gruppo possono far parte non solo i Soci e i Corrispondenti, ma anche persone esterne all'Accademia.

IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

Art. 16

Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente:

- regge l'Ateneo, ne ha la rappresentanza legale e ne manda a effetto le deliberazioni;
- convoca l'Assemblea e ne è il moderatore;
- indice l'Adunanza solenne e la presiede;
- presiede, con facoltà di delega, tutte le commissioni e i gruppi annessi all'Ateneo.

IL SEGRETARIO ACCADEMICO

Art. 17

Il Segretario Accademico, o il Vice Segretario Accademico in caso di sua assenza o impedimento:

- assiste il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, redige i processi verbali delle adunanze, sovrintende alla corrispondenza d'ufficio e alla conservazione degli atti;
- commemora i Soci e i Corrispondenti defunti;
- nell'Adunanza solenne di inaugurazione dell'anno accademico presenta un rapporto sull'opera svolta dall'Ateneo nell'anno precedente;
- sovrintende alla compilazione dei «Commentari dell'Ateneo» e delle altre pubblicazioni dell'Ente;
- cura l'ordinamento della biblioteca e dell'archivio, assumendo le funzioni di Bibliotecario e Archivista dell'Ateneo di Brescia.

L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 18

L'Organo di controllo, in forma monocratica o composto da tre membri, viene designato dal Consiglio fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 del Codice Civile, dando priorità ai Soci dell'Ateneo di Brescia. Quando ricorrono le condizioni richieste dalla legge, l'Organo di controllo esercita anche l'attività di revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo dura in carica 4 anni fino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio ed è rieleggibile.

IL PATRIMONIO

Art. 19

Il patrimonio dell'Ateneo di Brescia è costituito dai beni immobili, dai beni mobili e dalle attività finanziarie conseguenti alle donazioni e ai legati a favore dell'Ente succedutisi nel corso del tempo. Esso potrà essere aumentato da beni mobili e immobili che a qualsiasi titolo pervengano all'Ateneo, sempre che siano espressamente destinati a incremento del patrimonio, e dalla parte di rendita non immediatamente utilizzata per le attività statutarie.

La gestione del patrimonio è finalizzata alla salvaguardia e allo sviluppo del medesimo in un orizzonte temporale di lungo periodo e deve attenersi a principi di prudenza nella valutazione dei rischi e nel perseguimento dei rendimenti.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie e al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche e di utilità sociale dell'Ateneo di Brescia.

L'esercizio e l'anno accademico coincidono con l'anno solare.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione, i fondi e le riserve comunque denominate, sono impiegati esclusivamente per finalità istituzionali e non possono essere distribuiti ai Soci, ai componenti del Consiglio, agli altri componenti degli organi statutari, ai dipendenti e ai collaboratori.

L'Ateneo di Brescia trae i mezzi per l'esercizio delle proprie attività istituzionali:

- dal rendimento del patrimonio;
- dai contributi pubblici o dai contributi privati di persone ed Enti, dalle donazioni e dai legati;
- dai proventi derivanti dalla attività di raccolta fondi;
- da ogni altra rendita o entrata non destinata a incremento patrimoniale.

L'accettazione dei lasciti e dei legati a favore dell'Ateneo di Brescia deve essere deliberata dall'Assemblea, mentre la loro gestione e amministrazione sono affidate al Consiglio e sono oggetto di specifica rendicontazione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Ateneo di Brescia sarà devoluto a un Ente del terzo settore che operi nell'ambito delle attività culturali cittadine, previo assenso del Comune di Brescia.

Art. 20

L'esercizio si apre l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno, ovvero entro il 30 giugno di ogni anno quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea approva il Bilancio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

L'ADUNANZA SOLENNE E LE ALTRE ADUNANZE

Art. 21

L'anno accademico è inaugurato in un'Adunanza solenne, da tenersi preferibilmente entro il 31 marzo, con il discorso del Presidente o, sentito il parere del Consiglio, di altro Relatore da lui proposto.

Nel corso dell'Adunanza solenne sono distribuiti i premi aggiudicati nei vari concorsi e consegnati i diplomi di nomina ai nuovi Soci e ai Corrispondenti.

Art. 22

Nell'ambito dei propri scopi istituzionali l'Ateneo di Brescia propone e organizza adunanze, giornate di studio e convegni.

Le memorie che vengono lette o presentate nelle adunanze devono riferirsi a indagini originali o comunque dirette a concorrere all'incremento della conoscenza nel campo delle scienze, delle lettere e delle arti.

Anche coloro che non sono Soci o Corrispondenti dell'Ateneo di Brescia possono mandare comunicazioni e, con il consenso del Presidente e del Direttore della Classe competente, possono tenere pubbliche letture e discutere sulle medesime.

LE PUBBLICAZIONI

Art. 23

Le letture accademiche, i saggi e le memorie presentate nelle Adunanze, vengono, in tutto o integralmente, pubblicate nei «Commentari dell'Ateneo» o in collane edite come supplemento ai «Commentari». L'Ateneo può curare la pubblicazione di altre collane in ambito scientifico, letterario e artistico coerentemente con gli studi e le ricerche promossi dai singoli Soci e Corrispondenti o da ciascuna delle due Classi Accademiche.

LE MODIFICHE STATUTARIE

Art. 24

Il presente Statuto può essere modificato per iniziativa del Consiglio o su proposta avanzata in forma scritta da almeno venti Soci.

Sulle modifiche statutarie l'Assemblea è validamente costituita con la presenza o la partecipazione, in prima convocazione, di almeno due terzi (2/3) dei Soci e in seconda convocazione con la presenza o la partecipazione di almeno la metà (1/2) dei Soci. La deliberazione è assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei presenti o partecipanti sia in prima, sia in seconda convocazione.

Gli organi interessati da modifiche statutarie rimangono in carica nella loro composizione fino alla naturale scadenza.

* * *